

TI_GERICHTE 30.2003.229 vom 29. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.229

FR: TI_GERICHTE 30.2003.229 du 29 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.229 del 29 settembre 2003

Erwägungen

E. 2

marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti: · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP; · i delitti previsti dalla LCStr; · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3 RALALCStr 26.10.1985). L'art.

E. 2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che in abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio, senza riguardo alle circostanze concrete, colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 106 cons. 2c; DTF 124 II 259 cons. 2b; DTF 124 II 475 cons. 2a).

3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità di 97 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), superando quindi di 47 km/h il limite di 50 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione operata tramite inseguimento è o meno corretta. 3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico.

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv.2 e 90 cifra 1 LCStr;4a cpv. 1 lit. a ONC, 22 cpv.1 OSStr, 1 segg. LPCContr; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. 1.1 La decisione _____ 2003, n° _____ / _____, del Dipartimento delle Istituzioni è annullata. 1.2 Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Sezione della circolazione, Camorino, _____, _____, Ministero pubblico, Lugano Il presidente: Il cancelliere:

E. 6

LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione. Una contravvenzione grave ai sensi della predetta norma è data quando da un esame delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi,

entri in considerazione una pena dell'arresto. La gravità riferita alle contravvenzioni non riguarda quindi solo una caratteristica propria dell'infrazione, ma va considerata tenendo conto anche delle sue possibili conseguenze, nonché dei motivi che hanno spinto l'autore ad agire violando le regole della circolazione (Rep. 1994, pag. 273 segg.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.